TCS Carta Aziendale

Informazione sul prodotto e Condizioni generali

Edizione 2013, stato 2022

Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Come contattarci.

Servizio clienti / Centro di contatto TCS Carta Aziendale

Telefono	0842 440 440
Fax	0844 888 112
Email	azienda@tcs.ch

Centrale d'assistenza in caso di guasto o d'incidente

In Svizzera	0800 808 114
Nei paesi esteri europei	+41 58 827 63 16

Servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA

Basilea	+41 58 827 65 63
Bellinzona	+41 58 827 65 62
Berna	+41 58 827 66 66
Ginevra	+41 58 827 21 00
Losanna	+41 58 827 15 50
Neuchâtel	+41 58 827 17 70
San Gallo	+41 58 827 65 64
Zurigo	+41 58 827 65 66

Annunciate il vostro sinistro online su
www.tcs.ch/azienda

Sommario

Edizione 2013

Riepilogo della TCS Carta Aziendale		Pagina 4
1.	**Definizioni dei termini impiegati**	Pagina 8
2.	**Disposizioni generali**	Pagina 9
3.	**Soccorso stradale**	Pagina 11
3.1	Soccorso stradale Svizzera	Pagina 11
3.2	Soccorso stradale estensione Europa	Pagina 13
3.3	Esclusioni	Pagina 14
4.	**Protezione giuridica di circolazione**	Pagina 15
4.1	Persone assicurate	Pagina 15
4.2	Prestazioni assicurate	Pagina 15
4.3	Rischi coperti	Pagina 15
4.4	Restrizioni generali	Pagina 16
4.5	Momento determinante	Pagina 16
4.6	Denuncia del sinistro	Pagina 16
4.7	Liquidazione del sinistro da parte di Assista	Pagina 17
4.8	Ricorso ad un avvocato	Pagina 17
4.9	Divergenze d'opinione	Pagina 17
4.10	Violazione degli obblighi	Pagina 18
4.11	Comunicazioni	Pagina 18

Riepilogo della TCS Carta Aziendale

Cos'è la TCS Carta Aziendale?

La TCS Carta Aziendale è un contratto di assistenza che, oltre a garanti prestazioni di soccorso stradale e/o protezione giuridica di circolazione, include prestazioni di assicurazione contro i danni. Le coperture desiderate possono essere stipulate distintamente per ogni veicolo, con validità in Svizzera o in Europa.

Quali sono le prestazioni principali della TCS Carta Aziendale?

Sono disponibili le seguenti prestazioni:

Soccorso stradale Svizzera (vedi alla cifra 3.1):

- assistenza telefonica in caso di guasto al veicolo o incidente
- soccorso stradale sul posto/assistenza incidenti
- rimorchio del veicolo fino al concessionario più vicino
- trasporto del veicolo fino al garage abituale, se non riparabile nella stessa giornata
- veicolo sostitutivo per max. 4 giorni (max. CHF 300.–/giorno) o biglietto ferroviario 1a classe per il viaggio di rientro al domicilio o per il proseguimento del viaggio, eventuale corsa in taxi o 1 pernottamento in albergo fino a max. CHF 150.– per persona

Soccorso stradale estensione Europa (vedi alla cifra 3.2):

- assistenza telefonica in caso di guasto al veicolo o incidente
- soccorso stradale sul posto/assistenza incidenti
- rimorchio del veicolo fino al garage più vicino
- recapito di pezzi di ricambio
- rimpatrio del veicolo in Svizzera, se non riparabile in tempi utili
- demolizione del veicolo
- veicolo sostitutivo o biglietto ferroviario o biglietto aereo in classe economy fino a un totale di max. CHF 3'000.– per il viaggio di rientro al domicilio o il proseguimento del viaggio o il soggiorno in hotel durante la riparazione del veicolo fino a un totale di max. CHF 1'000.–
- rimpatrio del conducente e dei passeggeri (se necessario tramite trasporto sanitario) in caso di incidente, malattia o decesso

Protezione giuridica di circolazione (vedi alla cifra 4):

Assunzione delle seguenti spese in caso di controversie relative a incidenti della circolazione, violazione di norme della circolazione stradale, litigi relativi all'ac-

quisto, al noleggio, al leasing o alle riparazioni di veicoli fino ad un totale di max. CHF 250'000.– per sinistro:

- spese e onorari di avvocato
- spese e tasse di giustizia
- indennità processuali alla controparte
- spese per perizie
- spese di incasso
- cauzione penale (a titolo d'anticipo) per evitare la detenzione preventiva

Quali ulteriori prestazioni offre la TCS Carta Aziendale?
Il titolare della TCS Carta Aziendale ha inoltre diritto a:

- un abbonamento alla rivista Touring
- informazioni tecniche e controlli relativamente al veicolo coperto da parte dei centri tecnici del TCS.

Qual è la durata di validità della TCS Carta Aziendale?
La TCS Carta Aziendale è valida un anno a partire, al più presto, dal giorno successivo alla ricezione della richiesta da parte del TCS. Il contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto durante i 14 giorni successivi alla data in cui ha proposto o accettato il contratto. Il recesso dal contratto dev'essere comunicato al TCS entro tale termine, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Le parti sono tenute a rimborsare le prestazioni già ricevute. Modifiche alle coperture (ulteriori targhe, ulteriori coperture) sono possibili in qualsiasi momento. Se non viene disdetta per iscritto almeno 1 mese prima della scadenza, la TCS Carta Aziendale prosegue ogni anno per un ulteriore anno.

Quali persone o veicoli sono coperti?
Sono coperti i veicoli a motore immatricolati in Svizzera, il cui numero di targa figura sulla TCS Carta Aziendale, guidati da un beneficiario (cifra 1.5). I beneficiari sono il titolare della TCS Carta Aziendale, tutti i conducenti da questi autorizzati per i veicoli coperti e i passeggeri, domiciliati in Svizzera, che viaggiano sugli stessi a titolo gratuito.

Quanto costa la TCS Carta Aziendale?
Il prezzo della TCS Carta Aziendale si compone di una tariffa base annuale e di un importo per ogni veicolo coperto. Il prezzo dipende dalle coperture scelte e dal numero di veicoli. Le tariffe vengono esaminate ogni anno e possono essere rivedute per l'anno successivo.

Chi fornisce le prestazioni della TCS Carta Aziendale?

La TAS Assicurazioni SA è un prodotto offerto dal Touring Club Svizzero (TCS) in collaborazione con TCS Carta Aziendale e Assista Protezione giuridica SA.

Il TCS, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier, in collaborazione con la sua rete di partner, eroga le seguenti prestazioni:
- soccorso stradale Svizzera (cifra 3.1 e segg., salvo le cifre 3.1.4 b) e e)).

Le prestazioni assicurative sono erogate dagli assicuratori come segue:
TAS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier assume le spese relative alle seguenti prestazioni:
- soccorso stradale estensione Europa (cifra 3.2 e segg.)
- rimborso delle spese per veicolo sostitutivo e di albergo in Svizzera (cifra 3.1.4 b) e e))

Assista Protezione giuridica SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier assume le spese relative alle seguenti prestazioni:
- protezione giuridica di circolazione (cifra 4).

Per le prestazioni assicurative, il TCS ha stipulato contratti assicurativi collettivi con TAS Assicurazioni SA e Assista Protezione giuridica SA. Il contraente è il TCS, i beneficiari sono i titolari della TCS Carta Aziendale.

Chi sono gli interlocutori?

In caso di guasto o incidente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein:

Per assistenza:
Centrale d'intervento TCS nazionale, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
telefono: 0800 808 114 (numero gratuito)

Per informazioni sulle pratiche registrate di guasti e infortuni e per le **richieste di rimborso:**

Touring Club Svizzero. Assistenza,
Servizio clienti B2C/B2B, Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen
Telefono +41 58 827 35 37 (ore d'ufficio)
Fax +41 58 827 35 84
E-mail: rueckerstattungen@tcs.ch

In caso di guasto o incidente nei paesi esteri europei:

Per assistenza:

Centrale d'intervento TCS Europa, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
telefono: +41 58 827 63 16
Fax: +41 58 827 50 12
E-mail: eti@tcs.ch

Per informazioni sulle pratiche registrate di sinistri e per le richieste di rimborso:

TAS Assicurazioni SA,
Amministrazione ETI, Chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE
Telefono +41 58 827 27 27 (ore d'ufficio)
Fax +41 58 827 50 18

In caso di controversie:
Per la notifica di una controversia, allegando tutta la documentazione necessaria:

Assista Protezione giuridica SA, Servizio sinistri TCS Carta Aziendale,
Casella postale 820, 1214 Vernier GE
o ad un ufficio legale regionale Assista (www.tcs-prozezione-giuridica.ch)
Telefono: 0844 888 111
Fax: 0844 888 112

Per **informazioni generali** sulla TCS Carta Aziendale:
Touring Club Svizzero,
Servizio clienti TCS Carta Aziendale, casella postale 820, 1214 Vernier GE
Telefono: 0842 440 440
Fax: 0844 888 112
E-mail: azienda@tcs.ch
Internet: www.tcs.ch/azienda

Annunciare un sinistro
I sinistri devono essere annunciati per iscritto al più presto.
È altresì possibile annunciare un sinistro utilizzando l'apposito formulario online, al sito www.tcs.ch/azienda.

Avvertenza!
Per informazioni più dettagliate cfr. le seguenti Condizioni generali di contratto.

Condizioni generali di contratto (CGC)

TCS Carta Aziendale

1. Definizioni dei termini impiegati

I seguenti termini sono definiti come segue:

1.1 Svizzera
Svizzera e Principato del Liechtenstein

1.2 Europa/ Paesi esteri europei
I seguenti paesi europei ed extraeuropei del bacino del Mediterraneo (elenco esaustivo): Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakhstan (fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia (incl. Spitzbergen), Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incl. Azzorre e Arcipelago di Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incl. Gibilterra), Repubblica Ceca, Romania, Russia (fino agli Urali), San Marino, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incl. isole Canarie e Baleari, Ceuta e Melilla), Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vaticano. Sono esclusi la Svizzera, il Liechtenstein e i territori e dipartimenti d'oltremare dei paesi europei.

1.3 Titolare
La persona giuridica (associazione, fondazione, ente di diritto pubblico, società anonima, ecc.) o ditta individuale che ha acquistato la TCS Carta Aziendale e a cui nome è stata emessa la TCS Carta Aziendale.

1.4 Beneficiari o aventi diritto
I beneficiari sono il titolare della TCS Carta Aziendale, tutti i conducenti da questi autorizzati dei veicoli coperti e i passeggeri, domiciliati in Svizzera, che viaggiano sugli stessi a titolo gratuito. Non sono coperte le persone trasportate a pagamento.

1.5 Veicoli coperti
Sono coperti i veicoli a motore immatricolati in Svizzera, il cui numero di targa figura sulla TCS Carta Aziendale, guidati da un beneficiario. Possono essere coperti per:

Soccorso stradale: tutti i veicoli a motore fino a un peso totale di 3,5 t ed un'altezza totale di 3,2 m come pure i rimorchi trainati dal veicolo assicurato fino a un peso totale di 1,5 t ed un'altezza totale di 3,2 m.

Protezione giuridica: tutti i veicoli a motore senza limite di peso, inclusi i rimorchi trainati dal veicolo assicurato. Se un veicolo assicurato è momentaneamente inutilizzabile, la copertura viene estesa al veicolo sostitutivo che corrisponde alle categorie suddette.

Eccezione: non possono essere coperti i veicoli con targhe U e i trattori a sella.

1.6 Guasto
Per guasto si intende qualsiasi non funzionamento improvviso e imprevedibile del veicolo coperto a seguito di difetto elettrico o meccanico che rende impossibile o illegale il proseguimento del viaggio. Nel caso in cui il veicolo raggiunga autonomamente il garage più vicino, l'evento non è considerato guasto ai sensi delle presenti CGC e pertanto non dà diritto alle prestazioni. Sono equiparati ai guasti: danni agli pneumatici, mancanza di carburante e carburante errato, danni alle chiavi (chiavi perse, danneggiate o chiuse all'interno del veicolo) e difetti ai seguenti componenti di sicurezza: cinture di sicurezza, tergicristalli, frecce, fari, luci posteriori, illuminazione e cristalli infranti.

1.7 Incidente
Per incidente si intende un danno al veicolo coperto, causato dall'esterno, come una collisione o un urto con un terzo, un ostacolo fisso o mobile, che impedisce il proseguimento del viaggio, o in caso di proseguimento del viaggio, pregiudica l'incolumità dei passeggeri o il

veicolo o che rende illegale il proseguimento del viaggio. Nel caso in cui il veicolo raggiunga autonomamente il garage più vicino, l'evento non è considerato incidente ai sensi delle presenti CGC e pertanto non dà diritto alle prestazioni.

1.8 Domicilio
Sede della ditta o della filiale del titolare della TCS Carta Aziendale.

2. Disposizioni generali

2.1 TCS Carta Aziendale
La TCS Carta Aziendale è un contratto di assistenza che garantisce prestazioni di soccorso stradale e/o protezione giuridica di circolazione. Le coperture desiderate possono essere stipulate distintamente per ogni veicolo, con validità in Svizzera o in Europa. Inoltre il titolare della TCS Carta Aziendale ha diritto a:
- un abbonamento alla rivista Touring
- informazioni tecniche e controlli in relazione al veicolo assicurato da parte dei centri tecnici del TCS.

2.2 Validità territoriale
La TCS Carta Aziendale copre i sinistri che avvengono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (cifra 1.1). Tramite l'estensione «Europa», la validità del soccorso stradale e/o della protezione giuridica è ampliata all'Europa (cifra 1.2). L'estensione «Europa» è condizionata alla stipula della relativa copertura per la Svizzera.

2.3 Validità temporale
La copertura della TCS Carta Aziendale è valida per un anno. La validità annuale inizia, per tutti i veicoli elencati nella TCS Carta Aziendale, al più presto 24 ore dopo ricezione della richiesta presso il TCS e si protrae fino alla data di scadenza indicata sull'attestato della TCS Carta Aziendale. Se non viene disdetta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo almeno 1 mese prima della scadenza, la TCS Carta Aziendale prosegue tacitamente ogni anno per un ulteriore anno.

2.4 Acquisto della TCS Carta Aziendale
La TCS Carta Aziendale è emessa soltanto per persone giuridiche o aziende individuali (cifra 1.3) con sede o filiale in Svizzera e vale solo per i veicoli in essa indicati con relativa targa.

2.5 Diritto di recesso
All'acquisto della TCS Carta Aziendale, il contraente può esercitare il diritto di recesso durante i 14 successivi alla data in cui ha proposto o accettato il contratto. Il recesso dal contratto dev'essere notificato al TCS entro tale termine, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Le parti sono tenute a rimborsare le prestazioni ricevute.

2.6 Prezzi e modifiche

2.6.1 Prezzi
Il prezzo della TCS Carta Aziendale si compone di una tariffa base annuale e di un importo per ogni veicolo coperto. Il prezzo dipende dalle coperture scelte e dal numero di veicoli.

2.6.2 Modifiche alla copertura
Modifiche alla copertura (ulteriori targhe, ulteriori coperture) sono possibili in qualsiasi momento, sono fatturate pro rata e sono valide fino alla successiva scadenza ordinaria della TCS Carta Aziendale. Nel caso in cui una copertura aggiunta durante il periodo di validità comporti una tariffa inferiore, questa vale con effetto immediato per la copertura aggiunta. Per le coperture preesistenti, la tariffa inferiore sarà applicata al successivo rinnovo regolare.

2.6.3 Cambiamenti di prezzo
I prezzi della TCS Carta Aziendale vengono esaminati ogni anno e possono essere riveduti per le durate ulteriori. Eventuali modifiche vengono comunicate dal TCS al titolare della TCS Carta Aziendale al più tardi entro 45 giorni prima della loro entrata in vigore. Si considerano accettate le nuove condizioni se il titolare della TCS Carta Aziendale non disdice il contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo al più tardi un mese prima della scadenza della validità della TCS Carta Aziendale.

2.7 Termine di pagamento e sospensione della copertura

Gli importi fatturati dal TCS devono essere pagati al più tardi entro 30 giorni dalla data della fattura. Se l'importo non viene pagato dopo un sollecito scritto, il TCS fissa un ulteriore termine, trascorso il quale la copertura viene interrotta (sospensione della copertura). La copertura viene riattivata con il saldo completo dell'importo dovuto. Per la riattivazione della copertura è determinante il momento del pagamento. Non esiste copertura retroattiva per il periodo della sospensione.

2.8 Disdetta

La TCS Carta Aziendale deve essere disdetta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo almeno un mese prima della scadenza annuale. In caso contrario si considera proseguita per un ulteriore anno. Si possono disdire singole coperture (es. solo il soccorso stradale o solo la protezione giuridica di circolazione)anziché l'intera TCS Carta Aziendale.

2.9 Cambiamento e/o restituzione della targa d'immatricolazione

Ogni cambiamento del numero di targa di un veicolo assicurato deve essere notificato spontaneamente al TCS entro 10 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Un rimborso dei premi inutilizzati viene effettuato su richiesta ed è possibile solo se l'importo da restituire supera i CHF 50.–. La tariffa annuale base e gli importi per i veicoli assicurati per i quali il TCS ha erogato prestazioni durante l'anno di copertura corrente,non possono essere rimborsati né in parte né totalmente.

2.10 Circostanze in cui la TCS Carta Aziendale non è valida

Non sono coperte prestazioni non espressamente elencate nelle presenti CGC.

La TCS Carta Aziendale non è valida in particolare:

a) per guasti e incidenti avvenuti prima della stipula della relativa copertura della TCS Carta Aziendale rispettivamente dopo la scadenza o durante la sospensione della copertura;
b) in caso di abuso di alcol, stupefacenti o medicamenti;
c) in caso di partecipazione attiva a scioperi, disordini di ogni tipo, risse o tafferugli;
d) per crimini commessi intenzionalmente, nonché per delitti tentati;
e) per guasti e incidenti verificatisi durante la partecipazione a gare, corse o simili competizioni, come pure prove d'allenamento in impianti d'allenamento;
f) per eventi riconducibili a cause di forza maggiore, disordini di ogni tipo, sciopero, eventi bellici o simili, sequestro, coazione esercitata dall'autorità o divieti ufficiali, pirateria, esplosione di oggetti, incidenti nucleari o radioattività;
g) per guasti e incidenti in paesi o regioni sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE).

2.11 Obblighi del beneficiario in caso di sinistro

Ogni sinistro deve essere immediatamente notificato dal beneficiario al TCS risp. ad Assista Protezione giuridica SA. Il beneficiario deve attenersi alle istruzioni che figurano nelle presenti CGC e/o a quelle fornitegli dal TCS, da TAS Assicurazioni SA o da Assista Protezione giuridica SA. Qualora le spese aumentino a causa di una violazione colposa di questi obblighi, le prestazioni possono essere ridotte in pari misura o essere negate del tutto.

Il beneficiario deve adottare tutte le misure necessarie per limitare al massimo il danno conseguente (obbligo di limitazione del danno).

Le richieste di rimborso relative al soccorso stradale (cifra 3) devono essere presentate al TCS al più tardi entro tre mesi dal sinistro. I rimborsi sono concessi solo dietro presentazione della documentazione originale (ricevute, fatture, biglietti dei mezzi di trasporto ecc.). La violazione di questo obbligo di documentazione autorizza il TCS risp. TAS Assicurazioni SA o Assista Protezione giuridica SA a ridurre o negare le prestazioni.

2.12 Clausola di sussidiarietà e diritti nei confronti di terzi

Se il beneficiario può vantare dei diritti nei

confronti di terzi (es. compagnie d'assicurazioni o persone civilmente responsabili) deve far valere tali diritti e la copertura della TCS Carta Aziendale è limitata alla parte eccedente le prestazioni di terzi. Se ciononostante vengono erogate delle prestazioni della TCS Carta Aziendale, queste sono considerate un anticipo e il beneficiario è tenuto a cedere i propri diritti nei confronti di terzi al TCS, a TAS Assicurazioni SA e/o ad Assista Protezione giuridica SA, girando a questi i pagamenti ricevuti da terzi.

2.13 Protezione dei dati

Il TCS si impegna a rispettare le prescrizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati. Per l'espletamento delle pratiche relative alla TCS Carta Aziendale, i dati di contratto, sinistro e personali possono essere trasmessi tra TCS, TAS Assicurazioni SA e/o Assista Protezione giuridica SA o a terzi in Svizzera e all'estero. Il TCS provvede a che i dati vengano trattati confidenzialmente. Inoltre, i dati possono essere utilizzati a scopi di marketing, per analisi statistiche anonime e per la gestione interna del rischio. Le telefonate in entrata e uscita presso la Centrale d'intervento TCS possono essere registrate esclusivamente per motivi di controllo della qualità, dell'efficienza del servizio e a fini formativi.

2.14 Esclusione di responsabilità

Il beneficiario autorizza il TCS e gli altri fornitori a usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc. per comunicare con gli assicurati e le terze parti. Non può essere escluso il rischio che terze parti non autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi. Il TCS e gli altri fornitori declinano ogni responsabilità in merito al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'utilizzo o la manipolazione da parte di terzi non autorizzati delle informazioni e dei dati trasmessi per via telematica, indipendentemente dalla natura degli stessi.

2.15 Versioni linguistiche

In caso di differenze nelle versioni tedesca, francese e italiana delle presenti CGC, fa stato il testo tedesco.

2.16 Foro giuridico e diritto applicabile

Alla TCS Carta Aziendale si applica esclusivamente il diritto svizzero. Per tutte le controversie derivanti dalla o correlate alla TCS Carta Aziendale sono competenti i tribunali ordinari del Cantone di Ginevra. Salvo diverse disposizioni nelle presenti CGC, per quanto attinente alle prestazioni della TCS Carta Aziendale garantite da TAS Assicurazioni SA risp. Assista Protezione giuridica SA si applicano le norme della Legge federale sul contratto di assicurazione del 2.4.1908.

3. Soccorso stradale

3.1 Soccorso stradale Svizzera

Il TCS, in collaborazione con la sua rete di partner, presta l'assistenza necessaria in caso di guasti e incidenti il più velocemente possibile. La Patrouille TCS, assieme ai propri partner contrattuali, opera giorno e notte sull'intera rete viaria svizzera. Il luogo del guasto o dell'incidente deve trovarsi su una strada aperta al traffico motorizzato oppure su un'area di posteggio. L'attestato della TCS Carta Aziendale deve essere presentato ad ogni intervento della Patrouille TCS. In mancanza di questo documento sarà richiesto il pagamento in contanti del soccorso prestato a titolo di deposito, rimborsabile dietro presentazione del giustificativo originale entro tre mesi dal sinistro.

3.1.1 Chiamata

Tutte le prestazioni devono essere previamente richieste alla Centrale d'intervento TCS. In caso di utilizzo delle colonnine di soccorso o di chiamate dirette alla polizia, occorre richiedere espressamente l'assistenza da parte del TCS. Tutte le prestazioni devono essere precedentemente autorizzate dalla Centrale d'intervento TCS. Se nessuna chiamata viene registrata presso la Centrale d'intervento TCS o se questa non ha autorizzato la prestazione, decade ogni diritto a prestazioni o rimborsi. Colui che richiede l'assistenza deve indicare il luogo preciso in cui si trova il veicolo, la marca e il

colore, il numero di targa, il motivo della chiamata, cognome, nome e indirizzo completo, come specificato sulla TCS Carta Aziendale, nonché il numero di telefono su cui è raggiungibile. Il TCS si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni, se ritenute necessarie.

3.1.2 Soccorso stradale e rimorchio del veicolo

Per le chiamate alla Centrale d'intervento TCS vengono presi a carico la corsa di andata e ritorno al luogo del guasto, come pure la riparazione sul posto, per la durata massima di 30 minuti. Se non è possibile riparare il veicolo sul luogo del guasto o dell'incidente, il TCS prende a suo carico o organizza il rimorchio o il trasporto del veicolo fino al più vicino concessionario. Non si interviene su un veicolo incustodito. Deve essere presente, fino a lavori di soccorso conclusi, una persona autorizzata a guidarlo. Il pattugliatore può richiedere al conducente di firmare sul luogo il verbale di soccorso.

3.1.3 Trasporto del veicolo

L'organizzazione del trasporto del veicolo deve essere assunta tassativamente dal TCS. Il TCS decide sulla relativa autorizzazione. Il TCS si incarica di trasportare il veicolo, una sola volta, fino alle immediate vicinanze del domicilio o del garage abituale se, con tutti i mezzi a disposizione, non è possibile rimetterlo in marcia il giorno stesso del guasto o dell'incidente. Qualora il costo del trasporto superi il valore corrente del veicolo, decade il diritto al trasporto. Prima del trasporto il conducente deve consegnare le chiavi del veicolo, confermare per iscritto il luogo di destinazione e assicurarne la regolare presa in consegna. Portabagagli vanno smontati. Eventuali creditori vanno soddisfatti precedentemente dal conducente o dal titolare della TCS Carta Aziendale.

3.1.4 Rimborso delle spese di viaggio risp. di pernottamento

Qualora il veicolo non possa essere riparato in giornata presso un garage nel luogo del guasto o dell'incidente, il conducente e i passeggeri hanno diritto alle seguenti prestazioni, a scelta, a condizione che non siano prese a carico da un'assicurazione o da terzi civilmente responsabili:

a) **Rimborso delle spese di viaggio**
Le spese di viaggio dal luogo dell'evento fino alla più vicina fermata di un mezzo pubblico o, a scelta, fino alla più vicina agenzia di autonoleggio o al più vicino hotel vengono rimborsate dietro presentazione delle ricevute originali. Sussiste inoltre il diritto alle seguenti prestazioni:

b) **Veicolo sostitutivo**
La Centrale d'intervento TCS organizza, ove possibile, un veicolo sostitutivo della stessa categoria del veicolo coperto e ne assume le spese per non più di quattro giorni e un importo di massimo CHF 300.– al giorno (comprese le assicurazioni obbligatorie) per il proseguimento dell'attività professionale, dietro presentazione delle ricevute originali. **Non vengono rimborsati** (relativamente al veicolo sostitutivo): il rischio d'incidenti e furto, la franchigia assicurativa, il chilometraggio supplementare e le spese di esercizio (pedaggio autostradale e carburante). Il TCS non può garantire la disponibilità di un veicolo sostitutivo in ogni caso. Restano salve le disposizioni generali di contratto dell'autonoleggio.
oppure

c) **Mezzi di trasporto pubblici**
Anziché un veicolo sostitutivo, possono essere assunte le spese per un biglietto di 1a classe dei mezzi di trasporto pubblici per ogni beneficiario per il rientro al domicilio, dietro presentazione delle ricevute originali.
oppure

d) **Taxi**
Qualora la distanza fino al domicilio fosse inferiore ai 100 km e non fosse possibile effettuare il viaggio di ritorno in giornata con un mezzo di trasporto pubblico o con un'auto a noleggio, saranno rimborsate le spese di taxi, per un massimo di CHF 500.– per caso, dietro presentazione della ricevuta originale.

e) **Pernottamento**
Qualora la distanza fino al domicilio fosse superiore ai 100 km e non fosse possibile effettuare il viaggio di ritorno in giornata con un mezzo di trasporto pubblico o con un'auto a noleggio, saranno rimborsate le spese di pernottamento, per un massimo di CHF 150.– per avente diritto, dietro presentazione delle ricevute originali. Per i bambini fino al 16° anno d'età compiuto, il rimborso è limitato a

max. CHF 100.–.

f) **Proseguimento del viaggio o dell'attività professionale**
Anziché le spese per il rientro al domicilio, possono essere assunti i costi del proseguimento del viaggio o dell'attività professionale per un importo pari al rientro al domicilio con i mezzi di trasporto pubblici, dietro presentazione delle ricevute originali.

g) **Rimborso delle spese di viaggio per il ritiro del veicolo**
Se il veicolo viene affidato ad un'officina nel luogo del guasto o dell'incidente, per il ritiro del veicolo, una volta riparato, il TCS assume le spese di viaggio di andata per una persona dal domicilio all'officina nel luogo del guasto o dell'incidente con mezzo di trasporto pubblico in 1a classe, dietro presentazione delle ricevute originali.

La prestazione per il veicolo sostitutivo di cui alla lettera b) non può essere cumulata con quelle descritte sub c), d), e), f) e g).

3.2 Soccorso stradale estensione Europa

In caso di guasti o incidenti il partner TCS interviene il più velocemente possibile. Il luogo del guasto o dell'incidente deve trovarsi su una strada aperta al traffico motorizzato oppure su un'area di posteggio.

3.2.1 Chiamata

Tutte le prestazioni devono essere previamente richieste alla Centrale d'intervento TCS. Tutte le prestazioni devono essere precedentemente autorizzate dalla Centrale d'intervento TCS. Se nessuna chiamata viene registrata presso la Centrale d'intervento TCS o se questa non ha autorizzato la prestazione, decade ogni diritto a prestazioni o rimborsi. Colui che richiede l'assistenza deve indicare il luogo preciso in cui si trova il veicolo, la marca e il colore, il numero di targa, il motivo della chiamata, il proprio nome e cognome nonché indirizzo completo, come specificato sulla TCS Carta Aziendale, nonché il numero di telefono su cui è raggiungibile.

3.2.2 Soccorso stradale e rimorchio del veicolo

Per le chiamate alla Centrale d'intervento TCS vengono presi a carico la corsa di andata e ritorno al luogo del guasto, come pure la riparazione sul posto, per la durata massima di 30 minuti. Se non è possibile riparare il veicolo sul luogo del guasto o dell'incidente, il TCS prende a suo carico o organizza il rimorchio o il trasporto del veicolo fino al garage più vicino, capace di effettuare i lavori necessari. Non si interviene sul veicolo incustodito. Deve essere presente, fino a lavori di soccorso conclusi, una persona autorizzata a guidarlo. Il TCS si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni, se ritenute necessarie.

3.2.3 Recapito dei pezzi di ricambio in Europa

Se i pezzi di ricambio non sono disponibili sul posto, la Centrale di intervento TCS organizza, se possibile, il loro invio immediato e si occupa delle formalità doganali. Le spese per i pezzi di ricambio e le pratiche doganali non sono coperte e sono totalmente a carico del titolare della TCS Carta Aziendale. I pezzi di ricambio devono essere pagati sul posto dal conducente o dal detentore. Il TCS ne assume le spese di spedizione. Qualora il costo dei pezzi di ricambio superi i CHF 1'000.– il TCS si riserva il diritto di richiedere anticipatamente una garanzia o una cauzione per il controvalore.

3.2.4 Rimpatrio del veicolo in Svizzera

Se il veicolo, danneggiato o incidentato, non può essere riparato sul posto in tempi utili o se è rimasto nel paese estero europeo per una lunga riparazione, il TCS ne organizza il rimpatrio. Il TCS decide in merito alle autorizzazioni di trasporto. Le spese complessive di trasporto (comprese quelle di sosta dopo la notifica del sinistro) sono assunte al massimo fino al valore corrente del veicolo dopo l'evento, a condizione che la riparazione avvenga entro due mesi dal suo rimpatrio in Svizzera. Le spese vengono rimborsate dietro presentazione di una copia della fattura di riparazione. Qualora il veicolo non possa essere riparato entro il periodo suddetto, al beneficiario saranno addebitati i costi per il rimpatrio del veicolo. Inoltre il TCS si riserva il diritto di richiedere al beneficiario o al titolare della TCS Carta Aziendale, prima del trasporto, una garanzia o un deposito di CHF 1000.– , in particolare se si tratta di un tragitto considerevole o se il TCS considera incerta la ripa-

razione in Svizzera. Il deposito sarà rimborsato al beneficiario o al titolare della TCS Carta Aziendale dietro presentazione della fattura di riparazione. Per i motorhome vengono rimborsate le spese fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 3000.–, salve le condizioni sopra menzionate.

3.2.5 Demolizione del veicolo
Se il veicolo assicurato fuori uso in seguito a incidente o guasto grave sopravvenuto in un paese estero europeo è abbandonato presso l'amministrazione doganale, vengono svolte le formalità amministrative e assunte le relative spese, in particolare i costi di demolizione del mezzo e le tasse per lo smaltimento dei rottami.

3.2.6 Rimborso delle spese di viaggio risp. di pernottamento
Qualora il veicolo coperto risulti inutilizzabile in seguito a un incidente o a un guasto e non sia disponibile lo stesso giorno del sinistro, sussiste il diritto a una delle seguenti prestazioni, a scelta:

a) **Rimborso delle spese supplementari**
Sono assunte (dietro presentazione delle ricevute originali) le spese supplementari per il proseguimento del viaggio (d'affari) o per il rientro al domicilio con i mezzi di trasporto pubblici (biglietto ferroviario 2a classe, biglietto aereo economy class) fino a un massimo di CHF 3'000.– complessivamente per tutti i passeggeri del veicolo coperto domiciliati in Svizzera.
oppure

b) **Veicolo sostitutivo**
La Centrale di intervento TCS organizza, secondo necessità e possibilità, un veicolo sostitutivo della stessa categoria del veicolo coperto e ne assume le spese fino ad un massimo di sei giorni e un importo massimo di CHF 500.– al giorno (comprese le assicurazioni obbligatorie) per il proseguimento dell'attività professionale.
Non sono rimborsati (relativamente al veicolo sostitutivo): il rischio d'incidenti e furto, la franchigia assicurativa e le spese di esercizio (pedaggio autostradale e carburante). Il TCS non può garantire la disponibilità di un veicolo sostitutivo in ogni caso. Il TCS non risponde delle condizioni stabilite dalle agenzie di autonoleggio, in particolare sul pagamento con carta di credito riconosciuta a livello internazionale o sui requisiti d'età minima. Le spese di viaggio fino al più vicino autonoleggio vengono altresì rimborsate dietro presentazione della ricevuta originale.
oppure

c) **Pernottamento**
Se gli aventi diritto attendono sul posto la riparazione del veicolo, vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento fino a concorrenza di CHF 1000.– complessivi per tutti i passeggeri del veicolo coperto. Le spese di viaggio fino all'hotel più vicino vengono altresì rimborsate dietro presentazione delle ricevute originali.
oppure

d) **Trasporto sanitario**
In caso di incidente, malattia o decesso è possibile organizzare il rimpatrio dei beneficiari. Saranno rimborsate le spese di rimpatrio nella misura in cui non sono a carico dell'assicurazione infortuni (LAINF) obbligatoria dell'azienda.

3.3 Esclusioni

Prestazioni non espressamente elencate nelle presenti CGC non sono coperte, in particolare nei casi seguenti:

a) se il beneficiario viola i propri obblighi, stabiliti nelle presenti CGC;
b) se le prestazioni non sono state precedentemente autorizzate dalla Centrale d'intervento TCS;
c) lavori eseguiti in un'officina, pezzi di ricambio, materiale, carburante, spese di smaltimento, spese di sosta e parcheggio (ad eccezione della cifra 3.2.4);
d) furto, incendio, danni meteorologici e/o vandalismo;
e) multe, costo del trasporto combinato del veicolo, spese di telefono e vitto;
f) recupero del veicolo uscito fuori strada;
g) danni, guasti e incidenti derivanti da mancata manutenzione o manutenzione risp. cura non corretta del veicolo;
h) assistenza in caso di guasto o incidente da ricondurre inequivocabilmente alla imprudenza o alla negligenza del conducente;
i) spese di rimorchio e trasporto in caso di guasto o incidente, da ricondurre inequivocabilmente a una violazione dei più elementari obblighi di prudenza (es. guida in condizioni di eccessiva stanchezza, sotto l'effetto di alcol, medicamenti e stupefacenti, grave viola-

zione delle norme della circolazione ecc.);
j) Smarrimento o sottrazione, avaria o ulteriore trasporto di oggetti, merci o animali a bordo;
k) guasti e incidenti da ricondurre alla guida del veicolo da parte del conducente senza valida licenza di condurre;

l) azioni generali di ritiro di prodotti, manutenzione, sia essa ciclica o di altro tipo, ispezioni e installazione di accessori o componenti;
m) danni al veicolo o alla merce trasportata e le eventuali spese conseguenti (es. spese per pompieri o pulizia), perdite di guadagno o altre perdite finanziarie causate dal sinistro;
n) interruzione del viaggio a seguito di condizioni stradali problematiche o equipaggiamento insufficiente del veicolo (es. mancanza di catene da neve ecc.);
o) danni ambientali in relazione a un evento coperto.

4. Protezione giuridica di circolazione

Assista Protezione giuridica SA (di seguito denominata «Assista») garantisce la protezione giuridica alle condizioni specificate qui sotto:

4.1 Persone assicurate

I beneficiari (cifra 1.4) sono assicurati nelle loro qualità seguenti:

4.1.1 Il titolare della TCS Carta Aziendale quale
a) conducente dei veicoli coperti regolarmente immatricolati;
b) compratore/venditore, prenditore di leasing o locatario di un veicoli a motore secondo quanto definito alla cifra 1.5);
c) proprietario e detentore dei veicoli assicurati;
d) detentore di una licenza di condurre veicoli immatricolati.

4.1.2 Terzi quali
a) conducenti autorizzati dei veicoli coperti;
b) passeggeri dei veicoli coperti.

4.2 Prestazioni assicurate

4.2.1 Oltre alle misure che prende direttamente e alle proprie spese di pratica, Assista garantisce al beneficiario la copertura dei costi elencati qui sotto a titolo esaustivo fino ad un massimale di CHF 250'000.– per sinistro (compresi annessi e connessi):
a) spese e onorari d'avvocato prima e durante il processo, secondo le tariffe locali usuali. Assista non è legata da convenzioni d'onorari tra beneficiario e l'avvocato;
b) spese di perizie ordinate da Assista, dal legale dell'assicurato o dal Tribunale, secondo le tariffe locali usuali;
c) spese di giustizia e procedurali a carico dell' assicurato;
d) indennità processuali pagabili alla controparte. Se tali indennità sono riconosciute all'-assicurato, spettano ad Assista nella misura delle prestazioni da essa fornite;
e) spese d'incasso delle somme riconosciute all'assicurato da sentenza giudiziaria o transazione in caso di sinistro coperto da Assista;
f) a titolo d'anticipo la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva. L'assicurato è tenuto alla restituzione della cauzione. Assista è autorizzata a chiederne il rimborso direttamente all'autorità che l'ha incassata.

4.2.2 Restrizioni
Assista non assume:
- il danno subito dall'assicurato;
- le sanzioni comminate all'assicurato;
- le spese coperte da una polizza responsabilità civile dell'assicurato
- il costo di analisi del sangue o simili e visite mediche ordinate nell'ambito di un'inchiesta penale o da un'autorità amministrativa;
- il costo di un programma di educazione stradale ordinato da un'autorità aministrativa o giudiziaria.

4.3 Rischi coperti

Assista assume la protezione giuridica per i rischi elencati qui sotto a titolo esaustivo:

4.3.1 Diritto della responsabilità civile
Difesa dei diritti legali dell'assicurato al risarcimento del danno (compreso un eventuale danno morale) per un evento di cui un terzo

risponde extra-contrattualmente in seguito ad un'azione (od omissione) illecita.

4.3.2 Diritto delle assicurazioni
Controversie risultanti dai rapporti fra assicurato e società d'assicurazione, casse malattia e casse pensioni private o pubbliche concessionate sul territorio nazionale.

4.3.3 Diritto dei contratti
Sono coperte controversie fra assicurato e terzi risultanti da rapporti contrattuali in merito a:
a) la compra-vendita, il leasing o la locazione di uno dei veicoli specificati alla cifra 1.5), qualora il foro competente si trovi in Svizzera; tale condizione vale pure se la TCS Carta Aziendale preveda l'estensione «Europa»;
b) la locazione di un tale veicolo a motore;
c) la riparazione (contratto d'appalto), il prestito, il trasporto dei veicoli assicurati.

Periodo d'attesa
Controversie risultanti da rapporti contrattuali esistenti al momento della stipula della TCS Carta Aziendale sono coperte soltanto se l'evento originante la controversia sopraggiunge più di 3 mesi dopo l'entrata in vigore della copertura protezione giuridica della TCS Carta Aziendale.

Controversie non coperte
Non sono coperte le controversie di cui alla cifra 4.3.3, se l'assicurato ha effettuato la transazione in veste di commerciante o locatore di veicoli oppure quale garagista.

4.3.4 Diritto penale e amministrativo
a) Procedure avviate contro l'assicurato da autorità penali o amministrative in seguito a violazioni presunte o effettive delle norme della circolazione stradale o ad un delitto commesso per negligenza nello stesso ambito;
b) altre controversie fra assicurato e autorità amministrative in Svizzera in merito alla sua licenza di condurre, alla licenza di circolazione del veicolo assicurato o alla tassazione dello stesso.

4.4 Restrizioni generali

Oltre alle restrizioni di cui alla cifra 2.10, non sono coperti:

4.4.1 i rischi non menzionati alla cifra 4.3 qui sopra;
4.4.2 la difesa dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo se egli non possedeva, al momento del sinistro, la licenza necessaria per condurlo;
4.4.3 la difesa dell'assicurato contro le richieste di risarcimento danni di terzi per eventi di cui risponde extra-contrattualmente in seguito ad un'azione (o un'omissione) illecita;
4.4.4 la difesa dell'assicurato in qualità di passeggero a bordo del veicolo coperto, qualora usato per il trasporto di persone a titolo commerciale al momento del sinistro;
4.4.5 le controversie con un'altra persona assicurata tramite la stessa TCS Carta Aziendale, tranne quelle del titolare della stessa con un'altra persona assicurata;
4.4.6 le controversie con gli avvocati, periti, ecc., incaricati per un sinistro coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.

4.5 Momento determinante

4.5.1 Sono coperti i sinistri in seguito a un evento accaduto nell'ambito della validità territoriale secondo la cifra 2.2 e della validità temporale secondo la cifra 2.3 della TCS Carta Aziendale. In caso di controversie contrattuali può essere applicabile il periodo d'attesa (secondo la cifra 4.3.3).

4.5.2 È considerato evento causa di un sinistro:
a) nel diritto della responsabilità civile: l'evento che ha provocato il danno;
b) nel diritto delle assicurazioni: l'evento che determina la richiesta di risarcimento;
se non si tratta di una richiesta di risarcimento: la presa di conoscenza della comunicazione contestata dell'istituto d'assicurazione;
c) nel diritto dei contratti: la violazione presunta o effettiva di un obbligo contrattuale;
d) nel diritto penale ed amministrativo:
- procedure in seguito ad una violazione imputata: la data della violazione imputata;
- per le altre controversie: la data della notifica ufficiale originante il contenzioso.

4.6 Denuncia del sinistro

4.6.1 Sinistri accaduti in Svizzera
L'assicurato notifica il sinistro per cui intende chiedere l'aiuto di Assista il più rapidamente

possibile dopo la sua sopravvenienza:

a) all'ufficio legale Assista territorialmente competente o alla sede di Assista a Ginevra. L'assicurato ne descrive il più dettagliatamente possibile lo svolgimento e le circostanze ed allega tutti i documenti utili;

b) oppure ad un avvocato liberamente scelto, territorialmente competente per la difesa dei suoi interessi. L'assicurato comunica immediatamente ad Assista il nome e l'indirizzo dell'avvocato o provvede a che questi prenda contatto con Assista senza indugio.

4.6.2 Sinistri accaduti all'estero (Estensione Europa)

Come alla cifra 4.6.1 qui sopra; con la restrizione che l'assicurato ha il diritto di rivolgersi direttamente ad un avvocato soltanto nei casi urgenti (ferite gravi, arresto, sequestro della vettura coperta, ecc.).

4.6.3 Assista declina ogni responsabilità per le conseguenze di una denuncia tardiva.

4.6.4 Assista accerta la validità materiale, territoriale e temporale della copertura assicurativa, confermando all'avvocato eventualmente incaricato dall'assicurato l'assunzione dei suoi onorari.

4.7 Liquidazione del sinistro da parte di Assista

4.7.1 Sinistri accaduti in Svizzera

a) Se l'assicurato non fa uso del suo diritto immediato alla scelta di un avvocato, Assista prende tutti i provvedimenti necessari a una difesa ottimale degli interessi dell'assicurato.

b) L'assicurato fornirà ad Assista tutte le informazioni e procure necessarie e le invierà tutti i documenti ed elementi di prova disponibili. Si asterrà da ogni ingerenza nelle trattative condotte da Assista. Senza l'accordo di quest'ultima, egli non accetterà alcuna transazione, non darà alcun mandato e non avvierà nessuna procedura.

4.7.2 Sinistri accaduti all'estero (Estensione Europa)

a) Tranne nei casi urgenti, di cui alla cifra 4.6.2, Assista si riserva la facoltà di agire di propria iniziativa per giungere ad un accordo amichevole prima di ricorrere ad un avvocato svizzero o straniero.

b) Come alla cifra 4.7.1 b).

4.8 Ricorso ad un avvocato

4.8.1 Sinistri accaduti in Svizzera

a) - Se occorre nominare un rappresentante in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo,
- se esiste un conflitto d'interessi,
- se Assista lo giudica opportuno per altri motivi,
- se l'assicurato lo desidera è libero di scegliere ed incaricare un avvocato territorialmente competente nel corso della liquidazione del sinistro da parte di Assista. Qualora non facesse uso di tale diritto, l'avvocato viene designato da Assista.

b) L'assicurato è tenuto a prosciogliere l'avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista e ad autorizzarlo o, su richiesta di Assista, sollecitarlo ad informare Assista degli sviluppi del caso e metterle a disposizione tutti i documenti rilevanti, nonché a concertarsi con lei prima di ogni decisione importante (intentare una causa, ricorrere in appello, ecc.). La presente clausola non si applica qualora vi sia un conflitto d'interessi e le informazioni richieste possano essere pregiudizievoli per l'assicurato.

4.8.2 Sinistri accaduti all'estero (Estensione Europa)

a) L'avvocato svizzero o straniero viene designato d'intesa tra Assista e assicurato. Se non ci si potesse accordare, l'assicurato proporrà tre avvocati tra i quali Assista ne sceglierà uno.

b) Come alla cifra 4.8.1 b).

4.9 Divergenze d'opinione

4.9.1 In caso di divergenza d'opinione tra Assista ed assicurato sul regolamento del sinistro coperto, oppure se Assista rifiuta la sua prestazione per una misura che considera senza chance di successo, Assista sottopone immediatamente per iscritto una soluzione alternativa motivata, informando l'assicurato del suo diritto ad avviare la seguente procedura arbitrale: assicurato ed Assista designano di comune accordo un giurista svizzero (per es. un avvocato, un giudice, ecc.) in veste di arbitro unico. Questo decide, di norma sulla base di un solo scambio informale degli atti, ed im-

puta le spese procedurali alle parti in funzione dell'esito della vertenza. Per il resto sono applicabili le norme del diritto cantonale e del Concordato intercantonale sull'arbitrato, in particolare in caso di disaccordo sulla designazione di un arbitro unico.

4.9.2 Se Assista rifiuta la sua prestazione per una misura che considera senza chance di successo l'assicurato può – direttamente oppure dopo il procedimento arbitrale – intraprendere a sue spese i passi che ritiene utili. Assista gli rimborserà le spese (nell'ambito delle prestazioni di cui alla cifra 4.2) se il risultato così ottenuto è migliore della soluzione proposta inizialmente da Assista o di quella derivante dalla sentenza dell'arbitro.

4.10 Violazione degli obblighi

Qualora l'assicurato venga meno, in via colposa, agli obblighi di cui alle cifre 2.11 e 4.6 a 4.9 qui sopra, Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato dei costi supplementari.

4.11 Comunicazioni

4.11.1 Le comunicazione di Assista al titolare della TCS Carta Aziendale sono ritenute valide ed efficaci se inviate all'ultimo indirizzo noto ad Assista.

4.11.2 Le comunicazioni del titolare della TCS Carta Aziendale ad Assista vanno indirizzate ad Assista Protezione giuridica SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra, oppure ad un ufficio legale della stessa.

Touring Club Svizzero
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier
Tel. 0842 440 440
Fax 0844 888 112
www.tcs.ch/azienda

608125/B-01318.1.0.I/06.13/1/OET/OET